

ELEZIONI RSU 2007
Comparto Regioni e Autonomie Locali

19 - 22 novembre 2007

Manuale operativo per i Coordinamenti CSA

CSA: il giusto passo avanti.

GUIDA ALLA ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE RSU

A cura del CSA Comparto Regioni e Autonomie Locali

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

AVVERTENZA GENERALE

Si deve fare sempre riferimento al CCNQ del 7/8/1998 e al regolamento elettorale ivi allegato.

In ogni caso sul sito dell'ARAN è presente il materiale aggiornato. La presente guida non ha la pretesa di esaminare in maniera esaustiva tutta la materia e non può assumere valore ufficiale.

CRONOLOGIA OPERAZIONI

3 ottobre 2007	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
4 ottobre 2007	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
15 ottobre 2007	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
18 ottobre 2007	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
23 ottobre 2007	termine per la presentazione delle liste elettorali
12 novembre 2007	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
19-22 novembre 2007	votazioni (22 novembre: chiusura seggi ore 14.00)
22 novembre 2007	scrutinio (22 novembre: dalle ore 14.00)
23-27 novembre 2007	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
28 novembre 3 dicembre 2007	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

CHI PROMUOVE LE ELEZIONI

Dalla Circolare ARAN 3 luglio 2007 - Prot. 6227: ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le Associazioni sindacali rappresentative, con **Protocollo** sottoscritto il **28 giugno 2007**, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che scadono nel 2007 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la relativa tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 (cfr. G.U. n. 77 del 1° aprile 2004).

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni **19 - 22 novembre 2007**.

Come indicato nell'art. 5 del Protocollo, l'Aran provvede, per facilitare il regolare svolgimento delle elezioni, a riassumere in un **testo unitario (emesso il 30 luglio 2007 con prot. 6999)** i chiarimenti già prodotti in occasione delle precedenti elezioni. Si raccomanda l'attenta lettura della nota 6999.

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale, non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:

- l'assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;
- la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la commissione elettorale;
- la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, ecc.);

- la stampa delle schede elettorali, e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi.
- la consegna alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale degli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e suddivisi per sesso.
- designare il funzionario (o i funzionari in caso di pluralità di sedi RSU) che farà parte del Comitato dei Garanti.

COMPITI - FUNZIONI

La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali o altre strutture analoghe delle singole organizzazioni sindacali presenti nei luoghi di lavoro.

Infatti, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro e che vi abbiano formalmente aderito, s'impegnano, partecipando all'elezione della RSU, a non costituire rappresentanze sindacali aziendali.

Ciò non significa che le singole organizzazioni sindacali non possano creare loro "terminali associativi" (comitati degli iscritti) nei singoli posti di lavoro, ma questi non avranno potere di contrattazione, pur continuando ad usufruire dei permessi sindacali e delle tutele previste per i dirigenti sindacali.

Alla RSU è assegnata la titolarità della contrattazione decentrata e integrativa che svolgerà assieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

Inoltre, in conformità a quanto sarà stabilito dai contratti nazionali, la RSU potrà esercitare in via esclusiva i diritti d'informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali in generale.

DIRITTI E TUTELE

Per lo svolgimento dell'attività sindacale, ai componenti della RSU è garantito il diritto di usufruire di permessi sindacali retribuiti e non retribuiti, il diritto di indire le assemblee dei lavoratori, il diritto all'uso di locali idonei all'attività e il diritto d'affissione.

I membri delle RSU hanno inoltre diritto a tutte le tutele previste per i dirigenti sindacali (divieto di trasferimento, divieto di discriminazione, etc...).

DOVE VENGONO ELETTE LE RSU

Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni con più di 15 dipendenti, nonché, per quelle amministrazioni articolate in strutture periferiche, **in tutte quelle sedi dove**, secondo quanto previsto dai CCNL di comparto, **si svolge la contrattazione integrativa.**

E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Regioni e Autonomie locali (Collegio Elettorale Unico in ogni Ente di Comparto)).

Gli accordi di comparto, hanno previsto la possibilità di eleggere le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei componenti le RSU. **(Si vedano anche gli accordi integrativi di Comparto: Regioni Autonomie Locali 22 ottobre 1998).**

LA COMPOSIZIONE DELLE RSU

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti dell'amministrazione aventi diritto al voto.

Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali e alla commissione elettorale, appena insediata, gli elenchi generali, in ordine alfabetico, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a part-time, dei dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

Inoltre, dovranno fornire sotto elenchi, sempre in ordine alfabetico, per le sedi di lavoro quali possibili seggi elettorali.

Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.


La data di riferimento per determinare il numero dei componenti le RSU, può essere indicata nel 1° ottobre e, comunque, entro il 4 ottobre, data di consegna degli elenchi dei votanti da parte dell'Amministrazione.

DIPENDENTI NON ELEGGIBILI MA CON DIRITTO DI VOTO

Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:

- i membri delle commissioni elettorali,
- gli scrutatori,





I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati e votare nel posto di lavoro di provenienza.

DIPENDENTI CANDIDABILI MA NON ELEGGIBILI NELLE RSU

Coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni AL MOMENTO POSSONO ESSERE CANDIDABILI MA NON POSSONO ESSERE COMPONENTI LA RSU. CIO' SIGNIFICA CHE SE ELETTI, DOVRANNO DIMETTERSI E SUBENTRA IL PRIMO DEI NON ELETTI.

GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO

Gli accordi integrativi di comparto hanno modificato la composizione delle RSU per le amministrazioni fino a 200 dipendenti ed in presenza di talune specificità.

ACCORDO QUADRO COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

L'accordo integrativo del comparto Regioni ed Autonomie locali, siglato il 22 ottobre 1998 prevede una modifica all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro che indica la seguente composizione delle RSU:

- **Negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità**
- **negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità**

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità che hanno funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- **negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità**
- **negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità**
- **negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità**
- **negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità**

Anche in questo comparto ad ogni RSU deve corrispondere un unico collegio elettorale ed un'unica lista per ogni sigla sindacale.

ESEMPIO:

N° Dipendenti aventi diritto al voto **3.189** in attuazione degli accordi integrativi

da 0 a 200	9
da 201 a 500	3
da 501 a 800	3
da 801 a 1100	3
da 1101 a 1400	3
da 1401 a 1700	3
da 1700 a 2000	3
da 2001 a 2300	3
da 2301 a 2600	3
da 2601 a 2900	3
da 2901 a 3189	3
TOTALE seggi da assegnare	42

Dipendenti	Accordo quadro	Sanità e Autonomie locali
Fino a 15	0	1
da 16 a 60	3	4
da 61 a 100	3	5
da 101 a 150	3	7
da 151 a 200	3	9
da 201 a 500	6	12
da 501 a 800	9	15
da 801 a 1100	12	18
da 1101 a 1400	15	21
da 1401 a 1700	18	24
da 1701 a 2000	21	27
da 2001 a 2300	24	30
da 2301 a 2600	27	33
da 2601 a 2900	30	36
da 2901 a 3000	33	39
da 3001 a 3500	36	42
da 3501 a 4000	39	45
da 4001 a 4500	42	48
da 4501 a 5000	45	51
da 5001 a 5500	48	54
da 5501 a 6000	51	57
da 6001 a 6500	54	60
da 6501 a 7000	57	63
da 7001 a 7500	60	66
da 7501 a 8000	63	69
da 8001 a 8500	66	72
da 8501 a 9000	69	75
da 9001 a 9500	72	78
da 9501 a 10000	75	81
da 10001 a 10500	78	84
da 10501 a 11000	81	87
da 11001 a 11500	84	90
da 11501 a 12000	87	93
da 12001 a 12500	90	96

da 12501 a 13000	93	99
da 13001 a 13500	96	102
da 13501 a 14000	99	105
da 14001 a 14500	102	108
da 14501 a 15000	105	111
da 15001 a 15500	108	114
da 15501 a 16000	111	117
da 16001 a 16500	113	120
da 16501 a 17000	115	123
da 17001 a 17500	118	126
da 17501 a 18000	121	129
da 18001 a 18500	124	132
da 18501 a 19000	127	135
da 19001 a 19500	130	138
da 19501 a 20000	133	141
da 20001 a 20500	136	144
da 20501 a 21000	139	147
da 21001 a 21500	142	150
da 21501 a 22000	145	153
da 22001 a 22500	148	156
da 22501 a 23000	151	159
da 23001 a 23500	153	162
da 23501 a 24000	156	165
da 24001 a 24500	159	168
da 24501 a 25000	162	171

AGIBILITA' DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DEGLI SCRUTATORI.

Anche se non espressamente previsto dall'art. 5 dell'accordo quadro, in analogia a quanto previsto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori (art. 7), il tempo occorrente ai componenti la commissione elettorale per svolgimento dei compiti a lei affidati, **è equiparato al servizio prestato.**

I rapporti tra le Amministrazioni e i componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

Per i presidenti di seggio e gli scrutatori, ma anche la commissione elettorale se coincidente con un seggio, la durata delle operazioni di voto, comprendente il giorno precedente e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparato al servizio prestato.

CHI PUÒ PRESENTARE LE LISTE

Possono presentare le liste elettorali:

- 1) le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, che sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo del 28 giugno 2007. A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione all'Accordo predetto. **E' questo il caso del CSA Regioni e Autonomie Locali la cui imputazione confederale è attribuita alla CISAL (art. 3 dello Statuto CSA).** Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione stessa, da allegare alla lista elettorale;
- 2) le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 indicato nel Protocollo del 28 giugno 2007, solo se non vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Le organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la documentazione ivi richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, statuto e atto costitutivo) alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati.

Le liste sono esclusivamente di ogni singola associazione sindacale e non possono essere presentate liste unitarie o congiunte, salvo che nell'ipotesi di cui al punto B), cioè in quanto si tratti di più soggetti che abbiano costituito un nuovo, unico soggetto sindacale.

La denominazione dell'associazione sindacale rappresentativa da riportare sulla scheda elettorale, deve essere uguale a quella riportata nelle tabelle allegate all'accordo.

Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti, per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti, e dell'1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, **ed in ogni modo non superiore a 200 firme.**

Si precisa che l'1% nelle strutture con più di 2000 dipendenti, il numero delle firme non è aggiuntivo rispetto al 2% fino a 2000 dipendenti. Ciò significa che su 2500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2500 aventi diritto al voto.

Si potrebbe determinare il caso che il numero delle firme raccolte sia superiore a quanto previsto nell'accordo (più di 200), si ritiene che ciò non costituisca elemento significativo per una possibile invalidazione della lista. Può, al contrario, rappresentate una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste e, dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere quelle necessarie. Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma, e non è necessario che sia iscritto ad una associazione sindacale.

ESEMPI

Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme

Dipendenti 3750 x 1% = 38 firme

Dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme / **ne bastano 200**

Dipendenti 150 x 2% = 3 firme

Dipendenti 2200 x 1% = 22 firme

Dalla Circolare ARAN 6999 del 30 luglio 2007

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesta, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

<u>AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____	
attesto che il Sig/ra (<i>presentatore/trice della lista</i>) _____ nato/a a _____ il _____	
identificato/a con documento (<i>indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente</i>) _____ n. _____	
rilasciato da _____ il _____ ha apposto la firma in mia presenza.	
Luogo e Data _____	
<u>Timbro Amministrazione</u> <u>Firma</u>	

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.

Vanno presentate entro l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

Fino alla costituzione della commissione elettorale, le liste vanno presentate all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodichè andranno presentate alla commissione elettorale, la quale fisserà l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno utile e cioè il 23 ottobre, comunicandone notizia mediante pubblicazione sull'albo dell'amministrazione ovvero sulle bacheche.

Ogni lista ha un unico presentatore (non candidabile) che può essere sia un dirigente sindacale dell'azienda o ente, che territoriale o nazionale **ovvero un dipendente delegato dall'organizzazione presentatrice della lista. La delega deve essere allegata alla lista.**

Nell'ipotesi che questo sia avvenuto e la commissione elettorale non abbia ritenuto valida la lista, la commissione dovrà rivedere tale decisione, eventualmente assegnando, alla lista interessata, un tempo sufficiente per far giungere copia della delega.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista, in uno o più luoghi di lavoro, e, contemporaneamente candidarsi nel proprio luogo di lavoro. Ad esempio, un componente del direttivo territoriale può presentare la lista in un Comune, ed essere candidato nel proprio Comune in quanto dipendente.

Il presentatore della lista non può essere un dipendente con qualifica dirigenziale poiché appartenente ad un'altra area di contrattazione dove attualmente non si procede alla elezione della RSU salvo che non sia dirigente sindacale accreditato per il Comparto..

La firma del presentatore della lista dovrà essere autenticata secondo i modi di legge e garantisce dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori la lista.

La data di ricezione della lista (che potrebbe avvenire per posta) - per individuare l'ordine di arrivo - deve risultare dal protocollo dell'amministrazione o della commissione elettorale appena insediata.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Entro il 15 ottobre 2007 in tutti gli enti in cui deve essere eletta la RSU **deve essere costituita la commissione elettorale.**

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista nomina un dipendente dell'amministrazione quale componente la commissione elettorale, che potrà anche essere un lavoratore in comando o in posizione di fuori ruolo, **così come confermato dalla circolare ARAN del 30/7/2007 al paragrafo 8.**

Il componente la commissione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, dell'amministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni insedierà la



commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione per l'insediamento della commissione.

L'amministrazione, insediata la commissione, dovrà mettere a disposizione della stessa i locali per assolvere alle proprie funzioni, nonché trasmettere tutto il materiale nel frattempo pervenuto.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista - ove dipendente - può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti con un numero di dipendenti tale da non consentire la composizione della commissione elettorale, la nomina del presidente e degli scrutatori, si ritiene che la commissione elettorale possa coincidere con il seggio.

Qualora presso una sede di RSU con un numero di dipendenti superiore a 15 venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici designi il componente la commissione. il presentatore della lista - ove dipendente - può anche far parte della commissione.

La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che presenteranno proprie liste entro il termine del 23 ottobre 2007.

La commissione elettorale è comunque costituita, in caso di presentazione di una sola lista, anche da un solo membro. Se così non fosse, sarebbe come riconoscere il potere di impedire il voto a chi, anche per scelta, decidesse di non presentare liste.

La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti)

Nell'ipotesi che si presentino solo due liste, entrambe le associazioni che hanno presentato la lista nominano un membro aggiuntivo.

ART. 6 ACCORDO QUADRO: COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- * elezione del presidente;
- * acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- * ricevimento delle liste elettorali;
- * verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- * esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- * definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- * distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- * predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- * nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- * organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- * raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- * compilazione dei verbali;
- * comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- * esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- * trasmissione dei verbali e degli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'Aran.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno **otto giorni** prima della data fissata per le elezioni.

NOMINA DEL PRESIDENTE LA COMMISSIONE ELETTORALE

Il primo compito che la commissione elettorale deve assolvere, una volta definitivamente insediata, è quello di procedere alla nomina del presidente.

Anche in questo caso il regolamento non indica specifiche modalità di elezione. Si ritiene che, in caso di disaccordo, la decisione possa essere assunta a maggioranza ovvero ricorrendo, in subordine, alle seguenti ipotesi:

- una lista indica proprio candidato e in caso di disaccordo con le altre associazioni si può procedere ad un sorteggio con gli altri candidati;
- ha diritto alla nomina l'associazione che per prima ha presentato la lista;
- ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa in quel luogo di lavoro.

GLI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE PRIMA DELL'ELEZIONI

Una volta insediata la commissione (non appena nominati 3 componenti, salvo le specifiche più sopra evidenziate), la medesima ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano.

La firma dei candidati, delle varie liste, è facoltativa. Ogni decisione difforme assunta dalla commissione elettorale è da ritenersi non valida.

Per quanto attiene la presentazione delle liste, pur non escludendo la possibilità che possa essere via fax, purché, ovviamente sia certificata (nei modi previsti dalla legge) l'autenticità della firma del presentatore la lista, è preferibile che la consegna sia effettuata **personalmente** dal presentatore della lista .

Dalla circolare ARAN del 23.10 1998 - punto 2 -

La data di ricezione della lista (che potrebbe avvenire per posta) - per individuare l'ordine di arrivo - deve risultare dal protocollo dell'amministrazione o della commissione elettorale.

Uno dei compiti più importanti attiene la verifica della titolarità delle associazioni sindacali a presentare le liste.

In sintesi si rammenta:

- **possono presentare liste** le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o formalmente aderito all'accordo con l'ARAN per la costituzione delle RSU.
- **Altre associazioni sindacali** "non rappresentative, che però siano formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo; che abbiano aderito all'accordo con l'Aran per la costituzione delle RSU e che applichino le norme della legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici.
- **Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali**

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti alla federazione;
- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps");
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.
- 6) E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

DALLA CIRCOLARE ARAN Adesioni

Per le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione delle RSU non è necessaria alcun'adesione formale.

Come risulta dal frontespizio dell'accordo sulle RSU, tutte le confederazioni ammesse alle trattative lo hanno sottoscritto. Le organizzazioni rappresentative a livello nazionale che aderiscono alle medesime confederazioni sono indicate nelle tabelle dal 2 al 9 allegate al CCNL sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998 e nei successivi CCNQ.

L'adesione formale è, invece, necessaria da parte delle organizzazioni di categoria riconosciute rappresentative a livello nazionale indicate nelle predette tabelle e non aderenti ad alcuna confederazione sottoscrittrici ovvero aderenti a confederazioni che - pur essendo comprese nelle tabelle citate - non avevano tuttavia titolo a partecipare alle trattative per la stipulazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 47 bis (*), comma 4 del D.lgs 29/93. Anche tali organizzazioni hanno aderito all'accordo del 7 agosto e l'avvenuta adesione è stata già certificata dall'ARAN con documento consegnato alle medesime organizzazioni che lo alleggeranno alle proprie liste.

Le organizzazioni non comprese tra quelle riconosciute rappresentative a livello nazionale dalle tabelle citate devono, invece, aderire all'accordo sulla costituzione delle RSU al momento della presentazione delle liste **direttamente in sede locale.**

L'adesione rimarrà agli atti della commissione elettorale. In tali casi la comunicazione all'Aran assume carattere meramente conoscitivo e non richiede alcuna attività certificativa da parte dell'agenzia.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative (ossia quelle che non sono ricomprese nelle tabelle dell'accordo quadro), devono presentare la dichiarazione di adesione all'accordo quadro sulla costituzione delle RSU direttamente nella sede dove presentano la lista. Questa agenzia non deve espletare nessuna attività di certificazione nei loro confronti e la comunicazione eventualmente inviata all'ARAN ha mero valore conoscitivo.

L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

DALLA CIRCOLARE ARAN Liste

....Omissis... "si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle del CCNL del 7 agosto 1998 né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate dalle tabelle stesse in quanto - federandosi tra di loro - hanno dato vita ad un nuovo soggetto. Ciascun sindacato rappresentativo o meno può presentare liste solo per la propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di più sindacati (art. 4 comma 3, parte II dell'accordo sulle RSU. **La verifica del rispetto di tali principi compete alla commissione elettorale.**

LA COMMISSIONE DEVE INOLTRE VERIFICARE:

che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipendenti, oltre che controllare non siano state apposte doppie e plurime firme da parte dello stesso soggetto su liste diverse.

Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le firme non devono essere autenticate, della loro autenticità garantiscono i presentatori delle liste.

che la firma del presentatore della lista sia stata autenticata secondo i modi previsti dalla legge.

Qualora la lista dei candidati porti la firma del presentatore, autenticata, ma risultante da fotocopia, si ritiene che questa possa essere accolta. Infatti, è possibile che in molti territori, il dirigente sindacale territoriale (ad esempio) sia presentatore della lista e che abbia provveduto a farsi autenticare la firma su uno stampato che, successivamente, è corredato dai nominativi dei candidati;

che il numero dei candidati non sia superiore ad un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, considerando per difetto o per eccesso i decimali inferiori a 5. Ad esempio: 3,4 = 3; 5,5 = 6;

che i candidati di ciascuna lista non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ad essere candidati.

RICORSI

Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate, la commissione dovrà esaminarli e decidere in merito a loro.

IN CASO DI DIFETTI MERAMENTE FORMALI NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE, LA COMMISSIONE CONSENTIRA' LA REGOLARIZZAZIONE, ASSEGNANDO UN BREVE TERMINE DOVRA' ESSERE RICONOSCIUTA L'AUTOCERTIFICAZIONE. LE DECISIONI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI SULLE CONTROVERISIE INSTAURATESI PRIMA DELLA DATA DELLE ELEZIONI DOVRANNO ESSERE RAPIDAMENTE DECISE OSSIA CON I TEMPI COERENTI IN MODO DA CONSENTIRE ALLE ORGANIZZAZIONI SIDNACALI INTERESSATE DI PORTARE A TERMINE TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.

Acquisite tutte le liste, corredate dai relativi candidati, la commissione dovrà provvedere a preparare il fac-simile di scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte secondo **l'ordine di presentazione.**

Se le liste (in tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, la commissione procederà ad un sorteggio.

Il fac-simile di scheda dovrà essere consegnato all'amministrazione per la stampa delle stesse. E' opportuno che le schede elettorali siano stampate in modo tale da permettere che siano piegate.

Il numero delle schede da stampare è determinato in rapporto al numero dei dipendenti che hanno diritto di voto, maggiorate di un congruo numero, secondo quanto la commissione elettorale indicherà all'amministrazione.

Le schede dovranno essere, possibilmente, stampate su un tipo di carta di colore scuro sul tipo di quello che sono utilizzate per le elezioni generali.

Per le aziende ed enti che occupano fino a 200 dipendenti, le schede dovranno riportare nome e cognome del candidato.

Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti deve essere predisposto un manifesto con riportate le liste e il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.

Anche in questo caso si suggerisce di concordare con l'amministrazione la stampa dei manifesti in rapporto ai seggi che la commissione avrà deciso di istituire.

Definiti questi adempimenti, la commissione dovrà esporre nell'albo dell'amministrazione e, comunque, nelle bacheche (in particolare se non esiste l'albo) le liste con i relativi candidati. Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data di inizio delle votazioni.

PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Allorché la commissione elettorale si sia pienamente insediata, dovrà acquisire dall'amministrazione l'elenco dei dipendenti che hanno diritto di voto, suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso.

Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato.

Si rammenta che l'amministrazione è tenuta (sin dal 4 ottobre) a fornire tali elenchi sia alle associazioni sindacali sia alla commissione elettorale.

Il successivo adempimento attiene l'individuazione del luogo in cui si svolgono le operazioni di voto, da definirsi con le amministrazioni e tale agevolare l'afflusso dei votanti. Le amministrazioni, inoltre, dovranno assumere ogni determinazione che permetta ai dipendenti l'espressione del voto.

In rapporto alle dimensioni dell'azienda o dell'ente, della sua articolazione, anche territoriale, la commissione elettorale può predisporre uno più seggi elettorali.

In questo caso, dovrà suddividere gli elettori per i vari seggi, utilizzando sotto elenchi del personale che le amministrazioni hanno l'obbligo di fornire e consegnarne copia ai presidenti del seggio elettorale, il quale, unitamente agli scrutatori, dovrà procedere alla firma delle schede.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto potrebbe cambiare nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la commissione elettorale provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.

Potrebbe verificarsi il caso che un dipendente inserito negli elenchi di un determinato seggio, esprima l'esigenza di votare in un altro, ad esempio, perché più vicino alla propria sede di lavoro.

In questo caso il nominativo dovrà essere depennato dall'elenco presente nel seggio ed inserito in quello del seggio in cui si recherà a votare. Di tale operazione deve essere informata la commissione elettorale e dovrà risultare nel verbale finale della votazione.

Si pone, inoltre, il problema che un dipendente non sia presente nell'elenco per errore. Anche in questo il presidente di seggio dovrà comunicare la circostanza alla commissione elettorale affinché possa integrare il nominativo.

Si possono verificare situazioni in cui la presentazione dei sotto elenchi per i seggi sia difficoltosa o addirittura impossibile. In questo caso si consiglia di far stampare dalle amministrazioni dei "certificati elettorali" che l'elettore dovrà presentare al seggio.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, dovranno nominare gli scrutatori entro le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Il numero degli scrutatori da nominare è in rapporto al numero dei seggi che la commissione elettorale avrà stabilito di istituire. **Ne consegue che il rappresentante CSA nella commissione dovrà tempestivamente comunicare all'organizzazione il numero dei seggi che saranno stati organizzati.**

La commissione elettorale nomina i presidenti di seggio, che possono anche essere altri dipendenti dell'amministrazione interessata, e nomina gli scrutatori sulla base delle indicazioni dei presentatori della lista.

Nel caso che il seggio sia composto da un numero inferiore a tre, la commissione elettorale integra le indicazioni pervenute con altri nominativi di dipendenti per costituire regolarmente il seggio elettorale.

Qualora si sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Si rammenta che i presidenti di seggio e gli scrutatori non possono essere candidati.

I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto si assicuri e, inoltre, dovranno essere dotati (a cura della commissione elettorale) di tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (matite copiative, urne elettorali che garantiscano la chiusura finale, cancelleria, copia del regolamento elettorale, schede elettorali, manifesti, elenco dei votanti al seggio, ecc.)

La commissione elettorale può predisporre un'apposita modulistica che permetta di agevolare le operazioni di scrutinio da consegnare ai vari seggi.

OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO NEI SEGGI

Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:

- ***che le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;***
- ***che i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste concorrenti, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti nel seggio e visibili all'elettore. La presenza dei manifesti è obbligatoria per le aziende ed enti con più di 200 dipendenti;***
- ***verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto iscritti al seggio;***
- ***procede all'apertura del plico contenente le schede, fornito dalla commissione elettorale. Le schede dovranno essere contate per verificare la rispondenza tra le schede tra le schede consegnate e gli elettori iscritti al seggio, nonché le eventuali schede aggiuntive fornite dalla commissione elettorale;***
- ***verifica che tutte le schede riportano il nominativo dei candidati di ciascuna lista per le aziende ed enti fino a 200 dipendenti;***
- ***verifica che le schede non contengano errori nella trascrizione dei nominati dei candidati e che non contengono segni o scritture d'individuazione;***
- ***verifica che il luogo in cui l'elettore dovrà esprimere il proprio voto, sia idoneo a garantire l'assoluta segretezza;***
- ***verifica che il materiale occorrente per l'espressione del voto e per il lavoro del seggio sia disponibile. In caso contrario dovranno segnalarsi gli elementi mancanti alla commissione elettorale;***
- ***procede, con i componenti del seggio, alla firma delle schede. In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli elettori iscritti al seggio. Ogni scheda dovrà essere firmata da almeno tre componenti il seggio, fatte salve le ipotesi già descritte che potrebbero determinare un numero di componenti inferiori a tre. Il numero dei dipendenti con diritto di voto, nei vari seggi, potrebbe cambiare, nel corso delle operazioni di voto a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la commissione elettorale dovrà integrare l'elenco dei votanti precedentemente forniti al seggio e i componenti il medesimo provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva. Di tutto ciò va data notizia nel verbale del seggio.***

Potrebbe verificarsi il caso che un dipendente inserito negli elenchi di determinato seggio, esprima l'esigenza (al seggio elettorale o alla commissione elettorale) di votare in un altro o per ragioni inerenti il servizio, perché più vicino alla sede di lavoro ovvero altre necessità eventualmente di natura personale.

In quest'ipotesi, il nominativo dell'elettore dovrà essere depennato dagli elenchi del seggio e inserito in quello in cui si recherà a votare. Anche in questo caso dovrà darsi notizia nel verbale.

Si pone, poi, il problema di un dipendente che, per varie ragioni, non sia presente nell'elenco del seggio e si presenti per esercitare il diritto di voto.

In questo caso si dovrà informare la commissione elettorale affinché possa verificare che non sia inserito negli elenchi consegnati ad altri seggi.

LE OPERAZIONI DI VOTO

- La commissione elettorale dovrà definire l'orario di apertura e chiusura dei seggi per tutte le giornate in cui si svolgono le votazioni, dandone notizia, nel modo più capillare possibile, almeno otto giorni prima la data di inizio delle votazioni.

La votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. **Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.**

IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE

L'elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire nei seguenti modi:

- mediante presentazione di un documento d'identità o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione, ivi comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali;
- mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio. Qualora il seggio sia composto da un numero inferiore (in quanto, ad esempio, si è presentata una sola lista e non è stato possibile nominare un secondo membro), si ritiene, in analogia con quanto previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 361/57, l'identificazione potrà essere attestata da un altro elettore il medesimo seggio dietro presentazione del proprio documento di identificazione.

Entrambe le situazioni dovranno essere verbalizzate.

Certificati elettorali.

In alcune realtà territoriali si è preventivamente provveduto alla stampa di certificati elettorali, ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, che per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione del voto.

La presentazione del certificato elettorale non sostituisce le modalità di identificazione dell'elettore di cui si è detto in quanto queste ultime traggono origine dal regolamento elettorale.

Si suggerisce, tuttavia, in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, che i tagliandi staccati dai certificati relativi agli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato, o la cui scheda è stata annullata, di riportare tale circostanza nel verbale del seggio e di conservare i tagliandi in un apposito plico.

CONSEGNA DELLE SCHEDE E DELLE MATITE COPIATIVE ALL'ELETTORE.

- Esperite le operazioni anzidette, il presidente del seggio o lo scrutatore delegato, consegna la scheda (aperta) e la matita copiativa all'elettore, avendo cura di:
- far costatare che la scheda è stata autenticata (firmata);
- che non vi sono tracce di scrittura o altri segni che possono invalidare la scheda. Agli elettori è utile indicare le modalità di voto al fine di evitare eventuali errori e conseguenti possibili contestazioni;
- Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione);
- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti **fino a 200 dipendenti** - si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che deve essere stampato sulla scheda. **SI PUO' ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA,**
- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti con **oltre 200 dipendenti** - si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista. **LE PREFERENZE CHE SI POSSONO ESPRIMERE SONO AL MASSIMO DUE.**

ESPRESSIONE DEL VOTO

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

L'elettore stesso, dopo aver votato, dovrà piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il suo voto.

Qualora ciò non avvenisse, il Presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

Nell'ipotesi che il voto non sia espresso nel luogo indicato (ad esempio per rifiuto dell'elettore), in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, è possibile ritirare la scheda e dichiarare nullo il voto, riportando la circostanza nel verbale.

Seggi volanti

Il regolamento elettorale non fa espresso divieto all'allestimento di seggi volanti. Qualora le commissioni elettorali ne abbiano previsti, considerate le peculiarità di un determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le altre indicazioni qui riportate, dovranno essere opportunamente adattate alla particolare tipologia del seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità e la segretezza del voto.

Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, verifica:

- a. se la scheda è la stessa che egli aveva consegnato;*
- b. che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, comunque, possano portare al riconoscimento dell'elettore.*

L'elettore, prima di lasciare il seggio, dovrà essere invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nell'elenco dei votanti in possesso del seggio.

Nel caso che l'elettore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nulla la scheda e riportare tale circostanza nel verbale.

Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.

Si ritiene che si possa fare riferimento all'art. 55, 2° comma, del T.U. n. 361/57, il quale annovera come "elettori fisicamente impediti", i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

In questo caso gli interessati potranno farsi accompagnare, per l'espressione del voto, da un dipendente, della stessa azienda o ente, purché elettore.

Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale.

Caso in cui l'elettore non restituisca la scheda

L'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se né possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

Caso in cui l'elettore si accorga di aver commesso uno sbaglio durante il voto

In tale ipotesi, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, provvede a consegnare una nuova scheda firmata, e riporta tale evento nel verbale del seggio.

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

L'orario di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Ferme restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative, fisserà l'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno.

Nella data prevista per i vari comparti e nel rispetto dell'orario di chiusura dei seggi stabilito dalla commissione elettorale, se ci sono ancora elettori nel seggio, dopo l'orario fissato, hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto le urne vanno chiuse, sigillate e firmate dai componenti il seggio, includendo il verbale del seggio.

Le amministrazioni dovranno garantire la massima sicurezza, custodia e sorveglianza delle urne, fino allo scrutinio che avverrà, per tutti i comparti, il 22 novembre 2007.

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

LA COMMISSIONE ELETTORALE AUTORIZZA L'APERTURA DELLE URNE PER LO SCRUTINIO NEI VARI SEGGI SOLO DOPO AVER PROCEDUTO ALLA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM NEL COLLEGIO ELETTORALE.

SI PRECISA CHE PER COLLEGIO ELETTORALE SI INTENDE LE SEDE DI ELEZIONE DELLA RSU.

Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero che si trovano nelle medesime condizioni di quando furono chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Nel rammentare che le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;*
- conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;*
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;*

- conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte. Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'art. 69 del T.U. n. 361/57, precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore. In tutti i casi il voto è nullo se:

- a. la scheda riporta la crocetta su più simboli;
- b. non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- c. la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. (Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte andranno riportate nel verbale di scrutinio ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

Concluse le operazioni, tutto il materiale, compreso il verbale, dovrà essere consegnato alla commissione elettorale.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Per la determinazione del quorum circa la validità delle elezioni si tiene conto del numero dei votanti.

Per l'attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e quelle nulle.

La commissione elettorale ricevuti i verbali dei vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini, trascrivendoli nell'apposito verbale, allegato all'accordo quadro e procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

A questo punto, la commissione individua gli eletti nelle RSU in base alle preferenze conseguite dai diversi candidati di ciascuna lista. In caso di parità tra più candidati, vale l'ordine all'interno della lista.

Concluse tutte le operazioni, la commissione elettorale dovrà raccogliere tutto il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in unico plico sigillato, il quale sarà consegnato dall'amministrazione.

Dopo la convalida delle RSU, il plico contenente il materiale dovrà essere conservato, per almeno tre mesi, in un luogo concordato tra l'amministrazione e la commissione.

La commissione elettorale, nel frattempo, dovrà rendere pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione dei medesimi nell'albo dell'amministrazione e nelle bacheche.

Le associazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque, i soggetti interessati, avranno a disposizione cinque giorni di tempo, a far data dalla pubblicazione degli albi dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

Nell'ipotesi che non siano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione elettorale né da atto nel verbale conclusivo allegato all'accordo quadro.

Qualora, invece, siano presentati dei ricorsi, la commissione elettorale dovrà esaminarli entro 48 ore ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della commissione elettorale e quello dei seggi, dovrà essere trasmesso all'amministrazione, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato le liste elettorali e alla RSU. Tutto ciò deve avvenire entro 48 ore dalla conclusione della compilazione finale del verbale.

Nell'ipotesi che un'associazione sindacale concorrente alle elezioni non abbia un proprio componente nella commissione elettorale, si ritiene che possa richiedere copia del verbale alla commissione.

RICORSO AL COMITATO DEI GARANTI

Avverso le decisioni assunte dalla commissione elettorale, è ammesso ricorso, entro 10 giorni, ad un apposito comitato dei garanti.

I comitati dei garanti possono essere formati da subito e sono insediati a livello provinciale presso le sedi dell'UPLMO

I comitati dei garanti sono composti da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione, dal Direttore, o da un suo delegato, dell'ufficio provinciale dell'UPLMO e da un "componente designato da ciascuna delle associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso".

Quest'ultima locuzione viene, da alcune organizzazioni sindacali, interpretata nel senso che solo la lista che presenta un ricorso può designare il componente il comitato.

E' del tutto evidente che non si può accedere a tale illogica interpretazione. E' evidente, ad esempio, che un ricorso presentato da un'associazione sindacale, comporta conseguenze alle altre, pertanto nel comitato dei garanti devono essere nominati i rappresentanti di ciascuna associazione presentatrice di lista.

Si ritiene opportuno che fin da ora sia utile prendere gli opportuni rapporti con le Direzioni dell'UPLMO sia per conoscere il possibile presidente, che per determinare i locali in cui il comitato si potrà riunire, nonché ogni altra incombenza ritenuta necessaria.

Parimenti è opportuno conoscere dalle amministrazioni i Funzionari che sono stati incaricati a partecipare al comitato dei garanti.

Come già ricordato, è necessario che fin da ora sia individuato il nostro componente che potrebbe essere (laddove è possibile) un dirigente sindacale che, oltre ad avere un'approfondita conoscenza dei vari accordi, possieda nozioni di natura giuridico-legale.

Il comitato dei garanti dovrà pronunciarsi entro 10 giorni da quando è proposto il ricorso.

QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI

Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto. Qualora nella prima tornata di votazioni non si raggiunga il quorum, le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Se anche in questa seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, la procedura elettorale dovrà essere ripetuta entro i successivi 90 giorni.

ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626

N° Dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140

Ora si preferisce riportare, per il calcolo dell'assegnazione dei seggi, il testo predisposto dall'ARANJ

Dalla Circolare ARAN 6999 del 30 luglio 2007

RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la

preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. **Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.**

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

QUANTO RESTA IN CARICA LA RSU

La RSU rimane in carica per tre anni, al termine dei quali decade automaticamente.

Nell'ipotesi di dimissioni di un componente la RSU esso è sostituito con il primo dei non eletti; nel caso che le dimissioni coinvolgano più del 50% dei componenti la RSU, essa decade automaticamente e deve essere rinnovata.

CSA

Comparto: Accordi quadro	Area: Personale dei livelli	Data: 07/08/1998
Tipo: CCNQ	Descrizione: Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale	

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

**ART.1
OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....")

PARTE PRIMA

**MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

**ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE**

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
 - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
 - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
 - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
 - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle

sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .

ART. 4 NUMERO DEI COMPONENTI

Così come modificato da **ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE** **del 22 ottobre 1998**

- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,
si conviene

di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

1. NUMERO DEI COMPONENTI

Il numero dei componenti la RSU , è pari a:

- a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- - negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- - negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- - negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

ART. 5 COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti ;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del
 - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
 - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
 - b) diritto ai permessi retribuiti ;
 - c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
 - d) diritto ai permessi non retribuiti;
 - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
 - f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8 DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11 NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART.12 ADEMPIMENTI DELL'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART 13 NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA

Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU

ART.1 MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al



comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rilette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Così come modificato da IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE del 23 luglio 2007

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.”.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

ART. 5 COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

**ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
 - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
 - ricevimento delle liste elettorali;
 - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
 - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - compilazione dei verbali;
 - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

**ART. 7
SCRUTATORI**

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

**ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

**ART. 9
SCHEDE ELETTORALI**

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

**ART. 10
PREFERENZE**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

**ART. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

**ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**



1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

ART. 13 ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

TABELLA N. 1 (art.2 comma 3) (OMISSIS)
TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento) (OMISSIS)
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU (OMISSIS)

CSA



PARERI ARAN

RSU

RSU - Comitato dei garanti

riferimento normativo: art. 19 Accordo quadro del 7 agosto 1998

chiarimenti Aran: [nota n. 5194 del 2 luglio 2004](#)

- La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale?

Le elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione elettorale. L'eventuale decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l'interessato che si ritenga leso dalla stessa, lo ritenga opportuno.

- La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro?

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

- Il Comitato dei garanti deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del ricorso?

L'Aran non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in quanto esula dalle sue competenze la definizione delle regole di funzionamento interno del Comitato dei garanti, se non negli aspetti generali previsti dall'art. 19 del regolamento elettorale come chiariti nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004. Pertanto, dette regolamentazioni nonché quelle concernenti l'accesso agli atti o verbali redatti nella sede conciliativa, sono, a parere di questa Agenzia, di stretta pertinenza del Comitato stesso.

*** RSU - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e sostituzioni ***

riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998, Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e Accordi integrativi di comparto

chiarimenti Aran: [nota n. 3072 del 8 aprile 2004](#), [nota n. 6325 del 5 settembre 2003](#) (comparto Scuola) [nota n. 5194 del 2 luglio 2004](#) (altri comparti)

- Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni?

Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l'indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto.

- L'amministrazione può indire le elezioni?

L'amministrazione non ha alcun compito nell'indire le elezioni, ma solo quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente.

- Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU?

La RSU eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di iniziativa sindacale.

- In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni?

Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall'art. 2 comma 1 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale.

- Un componente della RSU che si dimette dall'amministrazione decade dalla carica?

L'art. 3 comma 2 della parte II dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell'eletto, condizione che non sussiste nel caso in cui lo stesso si dimetta dall'amministrazione.

Si evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l'amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello della presa d'atto delle comunicazioni della RSU.

- Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?

E' di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che l'amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni.

- In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica?

L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.

- Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente?

Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all'accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dall'organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all'amministrazione ed ai lavoratori interessati. L'amministrazione non ha, pertanto, alcun compito se non quello di presa d'atto delle comunicazioni della RSU.

- Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU?

In merito occorre fare riferimento all'art. 7, comma 3 dell'Accordo citato nonché all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente.

- E' possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un'altra lista?

Con riferimento alla possibilità di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un'altra lista, si rinvia a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 7 che chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con "il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista".

- Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l'incarico?

L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l'incarico.

- La RSU può essere sfiduciata?

L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere "sfiduciata" dai dipendenti (nel caso in questione con una raccolta di firme) presso il quale è stata eletta al fine di provocarne la decadenza.

- L'assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU?

L'assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza di una carica elettiva. Fatta tale

premessa, si significa che l'amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU.

- Il componente della RSU può delegare la sua funzione?

L'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l'istituto della delega.

- Cosa comporta per l'amministrazione l'elezione di un componente della RSU eletto ove non era titolare di posto?

L'Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell'elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall'amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l'obbligo di evidenziare che la competenza dell'ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l'amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti. Nei confronti degli eletti nelle RSU, trattandosi di dirigenti sindacali, deve essere garantita la tutela di cui all'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 che, a parere di questa Agenzia, opera in ogni caso nei confronti dell'eletto, anche se la elezione è illegittimamente avvenuta e, comunque, sino a che tale illegittimità non sia rimossa tramite l'annullamento dell'elezione. Tuttavia pare dubbio che l'amministrazione possa ricorrere avverso la illegittima elezione di un componente della RSU essendo gli eventuali soggetti interessati i candidati non eletti ovvero le altre liste che si sono presentate alla competizione elettorale. Pertanto, qualora l'amministrazione disponesse di revocare il distacco per il venir meno dei presupposti (nel caso di specie della legge 104/1992) che gli hanno dato origine, nell'eventuale ricorso del dipendente, si potrà eccepire il difetto di legittimazione alla eleggibilità di componente della RSU.

- I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano?

L'art. 3 comma 2 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.

*** RSU – Regole di funzionamento ***

riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998 e Accordi di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e del 6 aprile 2004

chiarimenti Aran: [nota n. 4260 del 27 maggio 2004](#)

- Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l'amministrazione come deve comportarsi?

Si rinvia all'Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 pubblicato alla voce CCNQ.

- Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU?

Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza.

- Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente?

Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.